



COMUNE DI GENOVA

## SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO

### PIANO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

#### Art. 1 – Disposizioni Generali

Il Piano Comunale dei pubblici esercizi viene adottato ai sensi dell'art. 55, comma 2, della legge Regione Liguria n. 1 del 2 gennaio 2007 (Testo Unico in materia di commercio) ed in esecuzione della delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 27.2.2008, recante gli indirizzi ed i criteri per la somministrazione di alimenti e bevande.

Le disposizioni di pianificazione e programmazione sono finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- determinare una corretta ed adeguata offerta sul territorio cittadino in funzione di tutela dei consumatori, da perseguirsi attraverso l'individuazione di idonei parametri qualitativi;
- promuovere e favorire il mantenimento delle attività commerciali di somministrazione dei pubblici esercizi.

#### Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente piano si applica:

- all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande intesa come vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati dove per attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti tradizionalmente utilizzati negli esercizi di somministrazione compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti.
- alle attività di somministrazione alimenti e bevande svolte in forma stagionale dove per "stagionale" si intende un'autorizzazione rilasciata ai sensi delle norme vigenti che autorizza all'esercizio dell'attività per una stagione la cui ampiezza è stabilita dal provvedimento autorizzatorio e per "stagione" si intende un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni nell'arco dell'anno.
- alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte all'interno di chioschi, ossia di manufatti isolati, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevoli ubicati nelle aree pubbliche.

Il presente piano non si applica :

- alle imprese artigiane iscritte agli Albi di cui all'art. 17 della Legge Regionale 2.1.2003 n. 1 e agli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari nei cui locali la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta in via strumentale o accessoria, senza attrezzature di somministrazione ad essa finalizzate dotandosi di soli piani di appoggio e di stoviglie e posate a perdere.



COMUNE DI GENOVA

- ai soggetti autorizzati ai sensi del Capo IV del Testo Unico in materia di Commercio – Legge Regione Liguria, n. 1 del 2/1/2007 all'esercizio del commercio su aree pubbliche del settore alimentare, anche se abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande.

### **Art. 3 - Classificazione del territorio comunale**

Per la corretta applicazione dei parametri qualitativi, il territorio comunale viene suddiviso, esclusivamente ai fini del presente piano, nelle seguenti Zone di classificazione:

Zona 1: zona centrale, altri nuclei urbani delle diverse Municipalità cittadine, nonché le zone costiere a vocazione residenziale turistica, compresa la fascia di rispetto di Prà, con esclusione delle aree portuali non a vocazione turistica ma produttiva. Il tutto come meglio rappresentato nelle cartografie allegate che riportano il limite di confine della Zona 1 (all. Tavola 1 - Centro Città e Levante; Tavola 2 - Medio Ponente e Ponente).

Si precisa, che nell'ipotesi in cui un locale ubicato sul lato del fronte del fabbricato in adiacenza alla linea di demarcazione della Zona 1 presenti anche un solo accesso o vetrina visibile a piano strada e non, anche in presenza di porticati, comprese le facciate laterali che terminino, anche per un solo lato nella Zona 1, tale locale si intende compreso nella Zona 1.

Per tutte le seguenti fattispecie presenti in Zona 1, si applica la normativa della Zona 2:

- nelle aree degradate formanti oggetto di intervento pubblico, in forma totale o parziale, individuate in apposito provvedimento amministrativo del Comune di Genova con cui venga dato atto dell'appartenenza alla Zona 2;
- nelle aree comunali e/o demaniali nei casi di interventi realizzati a seguito di piani e conseguenti progetti pubblici approvati da parte della Civica Amministrazione;
- nei locali in cui vengono svolte attività di commercio certificate "equo solidale" purché con attività vincolata e a condizione che tale somministrazione riguardi in prevalenza prodotti venduti dall'attività commerciale a cui è collegata;
- nei locali in cui vengono svolte attività di somministrazione da parte di Agriturismo ubicati sul territorio ligure, purché con attività vincolata e a condizione che l'attività riguardi la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande prodotte nell'azienda agrituristica e sia gestita direttamente dall'Agriturismo;
- negli alberghi, l'autorizzazione all'attività di somministrazione è consentita anche per i non alloggiati con i seguenti requisiti:
  - a) vincolo di intrasferibilità dell'autorizzazione;
  - b) conformità a quanto disposto dal D.M. 564/92 sulla sorvegliabilità dei locali;
  - c) possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della L.R. 1 del 2.1.2007;
- nelle aree attrezzate per la distribuzione di carburanti con i requisiti indicati al precedente alinea, lett. a), b) e c);
- nei chioschi per i quali il Comune abbia provveduto a concedere a soggetti privati l'uso temporaneo a titolo oneroso delle aree pubbliche che sono state individuate con apposito provvedimento;
- nei chioschi insistenti su area di demanio marittimo dati in concessione a soggetti privati, realizzati con l'autorizzazione dell'Agenzia del Demanio e di Autorità Portuale in conformità al progetto edilizio approvato sulla base della pianificazione comunale.

Zona 2: tutto il territorio comunale non compreso nella Zona 1.



COMUNE DI GENOVA

In seguito ad interventi di infrastrutturazione viaria o di recupero, sia in Zona 1 che in Zona 2, effettuati totalmente o parzialmente da Enti Pubblici, con apposito provvedimento amministrativo del Comune di Genova, si darà atto della trasformazione delle condizioni verificatesi nell'area oggetto di intervento e se l'attrattività commerciale dell'area fosse mutata, la stessa verrà classificata in Zona 1.

#### Art. 4 – Parametri qualitativi

Vengono determinati i sottoelencati parametri qualitativi, distinti in strutturali, accessori e di conduzione aziendale, che concorrono a determinare il punteggio necessario ad autorizzare l'apertura di nuovi pubblici esercizi e i trasferimenti nella Zona 1 :

<b>PARAMETRI STRUTTURALI DEL LOCALE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Servizi igienici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente	1 punto in più per ogni servizio fino al limite di 2
Raccolta rifiuti differenziata	4
Insonorizzazione	4
Risparmio energetico: utilizzo di apparecchiature di classe A+, A++	2
Risparmio energetico: impianti solari per acqua sanitaria e energia elettrica fotovoltaica e/o altre forme di energia rinnovabile	4
Aria condizionata (pompa di calore con inverter)	2
Disposizione di spazio privato separato dalla zona di somministrazione in cui fumare, munito di adeguato impianto di aspirazione	1
<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>19</b>

<b>PARAMETRI ACCESSORI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Apertura ad almeno 50 m. di distanza da pubblici esercizi già presenti	4
Area espositiva non inferiore a 1 mq. per pubblicizzare eventi, manifestazioni culturali, tematiche ecc. utilizzabile dal Comune di Genova / info point turistici	2
Superficie di somministrazione aggiuntiva rispetto al minimo di 50 mq. previsto all'art. 5 (esclusi i servizi e zone di pertinenza)	1 punto ogni 10 mq. aggiuntivi (fino ad un massimo di 4 punti)
Parcheggi destinati alla clientela	3
Guardaroba con servizio	3
Accesso ad internet e/o copertura wifi ad uso esclusivo dei clienti	2
Servizi accessori per bambini (zona fasciatoio di superficie minima di mq. 1,5 o area ludica attrezzata, interna o esterna, purchè annessa al locale, di superficie minima di mq. 8)	1



COMUNE DI GENOVA

Test dell'alcool con rilevatore alcolometrico qualificato a disposizione gratuita dei clienti	2
Divise uniformi per il personale	2
<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>23</b>

<b>PARAMETRI DI CONDUZIONE AZIENDALE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Attestato di partecipazione a corsi professionali del settore de quo per il responsabile del locale, tenuti da Enti Pubblici e/o riconosciuti in aggiunta a quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del Legge Regionale n. 1 del 3.1.07 (anche corsi specifici per gestione immediata di pronto soccorso sanitario)	2
Orario di apertura al pubblico obbligatoria (minimo 8 ore al giorno anche non continue)	1
Orario anticipato di chiusura serale (entro le ore 24)	2
Orario festivo garantito nella fascia oraria individuata almeno in: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 10 domeniche all'anno calendarizzate</li><li>▪ 20 domeniche all'anno calendarizzate</li><li>▪ 30 domeniche all'anno calendarizzate</li></ul>	1 2 3
Non somministrare superalcolici	1
Non installare videogiochi (art. 110 del TULPS/1931 comma 6 e 7)	2
Menù in tre o più lingue	2
Somministrazione prevalente di prodotti DOP – IGP – S.T.G. - Equo Solidale	1
Proposte gastronomiche tipiche liguri (almeno 4 scelte)	3
Proposte gastronomiche tipiche di altre regioni italiane	1
Menù per intolleranze alimentari	4
<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>22</b>

**Art. 5 – Rilascio di nuove autorizzazioni in Zona 1 e in Zona 2**

Per la Zona 1 il rilascio di nuove autorizzazioni, in forma annuale o stagionale, è subordinato, oltre al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa urbanistica, igienico-sanitaria, edilizia e di pubblica sicurezza in tema di sorvegliabilità, all'assenza di barriere architettoniche all'interno del locale, al rispetto della superficie minima di 50 mq. (area destinata alla somministrazione esclusi depositi e servizi); sulla superficie di somministrazione autorizzata può trovare collocazione un numero di posti a sedere non superiore ai metri quadri della superficie di somministrazione diviso per il coefficiente di 1,5 arrotondando per difetto all'unità.

Inoltre il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al conseguimento dei sottoelencati punteggi minimi occorrenti relativamente al soddisfacimento dei parametri qualitativi di cui al precedente Art. 4:



COMUNE DI GENOVA

## ZONA 1 – NUOVE AUTORIZZAZIONI

<b>PARAMETRI STRUTTURALI DEL LOCALE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	12
<b>PARAMETRI ACCESSORI</b>	
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	13
<b>PARAMETRI DI CONDUZIONE AZIENDALE</b>	
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	12

Per la Zona 2 le autorizzazioni, in forma annuale o stagionale, vengono liberamente concesse nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa urbanistica, igienico-sanitaria, edilizia e di pubblica sicurezza in tema di sorvegliabilità ed in assenza di barriere architettoniche all'interno del locale.

Le nuove autorizzazioni devono essere attivate attraverso l'esercizio dell'attività commerciale entro e non oltre un anno dalla relativa intestazione, pena la decadenza della autorizzazione stessa.

### Art. 6 – Trasferimenti

Per la Zona 1 il trasferimento di autorizzazioni di cui all'art. 55 della L.R. Liguria n. 1 del 2.1.2007, è subordinato, oltre al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa urbanistica, igienico-sanitaria, edilizia e di pubblica sicurezza in tema di sorvegliabilità, all'assenza di barriere architettoniche all'interno del locale, al rispetto della superficie minima di 50 mq. (area destinata alla somministrazione esclusi depositi e servizi); sulla superficie di somministrazione autorizzata può trovare collocazione un numero di posti a sedere non superiore ai metri quadri della superficie di somministrazione diviso per il coefficiente di 1,5 arrotondando per difetto all'unità.

Inoltre il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al conseguimento dei sottoelencati punteggi minimi occorrenti relativamente al soddisfacimento dei parametri qualitativi di cui al precedente Art. 4.

## ZONA 1 – TRASFERIMENTI

<b>PARAMETRI STRUTTURALI DEL LOCALE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	9
<b>PARAMETRI ACCESSORI</b>	
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	9
<b>PARAMETRI DI CONDUZIONE AZIENDALE</b>	
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	10

Il trasferimento di autorizzazione dalla Zona 2 alla Zona 1 è subordinato, oltre al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa urbanistica, igienico-sanitaria, edilizia e di pubblica sicurezza in tema di sorvegliabilità ed in assenza di barriere architettoniche all'interno del locale, al rispetto della superficie minima di 50 mq. (area destinata alla somministrazione esclusi depositi e servizi); sulla superficie di somministrazione autorizzata può trovare collocazione un numero di posti a sedere non superiore ai metri quadri della superficie di somministrazione diviso per il coefficiente di 1,5 arrotondando per difetto all'unità.



COMUNE DI GENOVA

Inoltre il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al conseguimento dei punteggi minimi occorrenti relativamente al soddisfacimento dei parametri qualitativi di cui al precedente Art. 4, previsti per il rilascio di nuove autorizzazioni in Zona 1 di cui all'art. 5.

I trasferimenti nell'ambito della Zona 2 sono disciplinati come le nuove aperture in Zona 2.

L'autorizzazione al trasferimento deve essere attivata attraverso l'esercizio dell'attività commerciale entro e non oltre un anno dalla relativa intestazione, pena la decadenza della autorizzazione stessa.

Le autorizzazioni recanti il vincolo di intrasferibilità rilasciate in precedenza all'approvazione del presente piano non possono essere trasferite, neanche nell'ambito della zona di appartenenza.

### **Art. 7 - Orari**

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale, con provvedimento n. 168/08 ha provveduto a determinare, ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 una fascia oraria di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi, entro la quale i pubblici esercizi svolgono la propria attività, dandone comunicazione al Comune. In seguito a tale comunicazione, previa apposite intese con le Associazioni di Categoria, si provvederà a modificare o confermare l'orario minimo di apertura attualmente stabilito in cinque ore giornaliere e verranno anche stabilite apposite fasce di apertura obbligatoria festiva con turnazione, laddove ciò risponda ad una reale esigenza del consumatore.

### **Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione e controlli**

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune di Genova, una volta effettuati i controlli, entro 30 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di allestimento del nuovo locale.

Per la verifica della sussistenza dei parametri qualitativi verranno disposti successivi controlli.

In caso di non sussistenza verrà avviato procedimento di annullamento dell'autorizzazione con l'indicazione di un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni per provvedere ad eliminare le irregolarità. Decorso infruttuosamente tale termine, si chiuderà il procedimento con l'annullamento dell'autorizzazione.

### **Art. 9 – Norme transitorie**

Le richieste di autorizzazione al trasferimento, sia all'interno della Zona 1 che all'interno della Zona 2 o tra le diverse zone, in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore del presente piano o con data di presentazione agli uffici competenti antecedente alla stessa, verranno concesse in ottemperanza alla precedente normativa di riferimento e senza il conseguimento dei punteggi minimi occorrenti relativamente al soddisfacimento dei parametri qualitativi di cui all' Art. 4.

All'atto della domanda dovrà essere dimostrata la disponibilità dei locali che saranno adibiti a somministrazione presentando il contratto di locazione e la piantina planimetrica in scala 1:100, redatta da un tecnico abilitato, con evidenziata la superficie destinata alla somministrazione distinta dalla superficie destinata a depositi e servizi.

La documentazione ulteriore dovrà essere presentata agli uffici entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.



COMUNE DI GENOVA

Il mancato completamento della documentazione nei termini previsti comporta l'archiviazione della domanda.

**Art. 10 - Entrata in vigore**

Il presente piano entrerà in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Genova.